Volpato F.lli Srl
Via Marmolada 12
31040 Falzè di Trevignano (Treviso)
tel 0423/670720 fax 0423/670733
P.I. 03054940261
R.I.TV n.38592 R.E.A. CCIAA TV n.217658

Procedura per la gestione di segnalazioni - whistleblowing ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Versione 1.0

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/12/2023

Volpato F.lli Srl
Via Marmolada 12
31040 Falzè di Trevignano (Treviso)
tel 0423/670720 fax 0423/670733
P.I. 03054940261
R.I.TV n.38592 R.E.A. CCIAA TV n.217658

INDICE

Sommario

1. Inquadramento normativo 3
2. Definizioni 3
3. Ambito di applicazione, caratteristiche e tipologia della segnalazione 5
3.1 Ambito soggettivo 5
3.2 Ambito oggettivo della protezione 7
3.2.1 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni 9
3.2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione 10
3.3 I canali di presentazione delle segnalazioni e le modalità di presentazione 10
3.3.1 Procedura di segnalazione attraverso un canale interno 10
3.3.1.1 Soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno e iter procedurale 12
3.3.2 Procedura di segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito 13
3.3.3 Divulgazione pubblica 15
3.3.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile 16
3.4 Le tutele 16
3.4.1 La tutela della riservatezza 17
3.4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante 17
3.4.1.2 La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate e di altri soggetti 17
3.4.1.3 Il trattamento dei dati personali 18
3.4.1.3.1 Conservazione della documentazione afferente alla segnalazione 19
3.4.2 La tutela da eventuali ritorsioni 19
3.4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche 21
3.4.4 Le misure di sostegno 22
4. La disciplina sanzionatoria 22

1. ***Inquadramento normativo***

Con il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 (di seguito anche la "Direttiva") riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (disposizioni normative europee e nazionali) lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente di appartenenza, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. whistleblowing).

La richiamata Direttiva ha inteso, da un lato, garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere o di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media e, dall'altro, contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione di violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Scopo della presente procedura è quella di:

- disciplinare le regole che la Società intende osservare e far osservare;
- definire le modalità di gestione delle segnalazioni per consentire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti diversi da chi segnala (come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione) e del contenuto della segnalazione.

2. ***Definizioni***

Ai fini della presente procedura, così come indicato dall'art. 2 del Decreto, si intendono per:

a) «**violazioni**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei

trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5);

b) «**informazioni sulle violazioni**»: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, del Decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) «**segnalazione**» o «**segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) «**segnalazione interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del Decreto;

e) «**segnalazione esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del Decreto;

f) «**divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

g) «**persona segnalante**» o «**whistleblower**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

h) «**facilitatore**»: la persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di

segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

i) «**contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4, del Decreto attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

j) «**persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

k) «**ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

l) «**seguito**»: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

m) «**riscontro**»: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

3. Ambito di applicazione, caratteristiche e tipologia della segnalazione

3.1 Ambito soggettivo

La persona segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del

proprio contesto lavorativo.

Nel rispetto della normativa, la presente procedura si applica, pertanto, ai soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur non avendo la qualifica di dipendenti e, seppur a determinate condizioni, a coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con la Società (in fase di trattative precontrattuali), nonché a coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Rientrano, quindi, tra i segnalanti meritevoli di tutela:

- i dipendenti, anche durante il periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui la Società intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore della Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società;
- gli Azionisti della Società o i rappresentanti degli Azionisti della Società;
- gli Amministratori, i Sindaci, il Soggetto incaricato della revisione legale, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza esercitate in via di mero fatto.

La tutela è, altresì, riconosciuta oltre ai suddetti soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto, le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente. In tale fattispecie ci si riferisce solo alle attività che vengono svolte nel presente e non anche a quelle passate;
- agli enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

3.2 Ambito oggettivo della protezione

Oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica sono informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea.

Sono, quindi, oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

➢ Violazioni delle disposizioni normative nazionali

In tale categoria vi rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE.

In secondo luogo, nell'ambito delle violazioni in esame rientrano:

- i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001;
- le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.Lgs. n. 231/2001, anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE. Si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e

attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta.

➢ Violazioni della normativa europea

Si tratta di:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione. Nello specifico, come già precedentemente rilevato, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale tipologia di violazioni le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Potrebbe configurare una violazione in tale ambito il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le

notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Non sono, inoltre, ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

Il Decreto non pregiudica, infine, l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'UE. In particolare, restano ferme le disposizioni nazionali o dell'UE su:

- informazioni classificate, come disciplinate dall'art. 42 della Legge 124/2007, alle quali possono accedere esclusivamente il personale debitamente abilitato in funzione delle proprie funzioni istituzionali;
- segreto professionale forense;
- segreto professionale medico;
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- norme di procedura penale;
- autonomia e indipendenza della magistratura;
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

3.2.1 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a riceverle e gestirle.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È, inoltre, opportuno allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3.2.2 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Le segnalazioni anonime sono equiparate alle segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e, quindi, ammissibili quale informativa per l'avvio di indagini e rimangono validi e impregiudicati i principi sopra riportati di tutela del segnalante (qualora successivamente identificato) e del segnalato.

Tali segnalazioni potrebbero non essere prese in considerazione qualora non siano sufficientemente dettagliate e/o precise.

3.3 I canali di presentazione delle segnalazioni e le modalità di presentazione

Sono previste le seguenti diverse tipologie di segnalazione:

- procedura di segnalazione attraverso un canale interno;
- procedura di segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.

3.3.1 Procedura di segnalazione attraverso un canale interno

La Società ha attivato un apposito canale interno criptato per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta con modalità informatiche accedendo direttamente alla specifica piattaforma online nella sezione appositamente dedicata "*Whistleblowing*" disponibile nell'homepage della Società:

https://volpato.trusty.report/

A fini del buon esito della segnalazione dovranno necessariamente essere compilati i campi obbligatori e aver dato il consenso al trattamento dei dati coerentemente con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

La piattaforma adottata consente di allegare eventuali documenti a supporto della sussistenza e fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
La riservatezza è ulteriormente garantita qualora le segnalazioni vengano effettuate utilizzando il proprio dispositivo elettronico personale.

Una volta inviata la segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo univoco, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, che gli permette di accedere alla propria segnalazione, di mantenere il contatto con il soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni, di conoscerne gli esiti e di fornire specificazioni o ulteriore documentazione;

– in forma scritta in busta sigillata con la dicitura "*Strettamente riservata - segnalazione di whistleblowing*" ai seguenti indirizzi:

- **Volpato F.lli S.r.l.**
  Via Marmolada,14
  31040 Trevignano (TV) – ITALY

Alla cortese attenzione del Gestore delle Segnalazioni Whistleblowing

La segnalazione dovrà, preferibilmente, avvenire utilizzando il fac-simile rinvenibile nell'***Allegato 1*** della presente procedura.

La comunicazione dovrà in ogni caso contenere le seguenti informazioni:

- i dati del segnalante (nome e cognome, indirizzo e-mail e numero di telefono), salvo il caso di segnalazione anonima;
- l'indicazione che trattasi di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione;
- una descrizione dei fatti in maniera dettagliata;
- la tipologia del segnalante (es. dipendente, ex dipendente, candidato, libero professionista/consulente, lavoratore/collaboratore di impresa che fornisce beni o servizi che realizza opere in favore di terzi, volontario/tirocinante, altro) o, in alternativa l'espressa volontà di non indicarla;
- l'autore/gli autori della violazione;

- il luogo in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione;
- la data (anche presunta) in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione;
- l'espressa previsione a rivelare la propria identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione qualora necessario per dare seguito alla segnalazione stessa;

– su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione, fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione orale dovrà essere riscontrata in forma scritta (verbale sottoscritto dal segnalante) o di registrazione audio, previo preventivo consenso del segnalante, che ne consenta la riproduzione all'ascolto, ai fini di una idonea gestione dell'istruttoria e di una adeguata archiviazione e conservazione di quanto comunicato.

3.3.1.1 Soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni attraverso il canale interno e iter procedurale

La gestione della segnalazione tramite il canale interno è affidata a Bellè Eleonora, qualificato per svolgere le attività richieste. Se il Gestore delle Segnalazioni ritengono che la stessa sia ammissibile ma non rientri nella loro rispettiva competenza di legge coinvolgono nel seguito della Segnalazione:

- Il Responsabile Legale e Consigliere delegato whistleblowing (attuale: Giovanni Volpato)
- Il Responsabile Ufficio Risorse Umane (attuale: Valentina Volpato)

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello sopra individuato e autorizzato, la segnalazione deve essere trasmessa *entro sette giorni* dal suo ricevimento al soggetto competente.

Il Gestore delle Segnalazioni, presa in carico la segnalazione:

- *entro sette giorni* dalla ricezione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante, ove necessario;
- dà un diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione *entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento*, o, in mancanza di tale avviso, *entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione*.

In caso di manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificarne gli accertamenti, ovvero in presenza di un contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero di segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, il

Gestore delle Segnalazioni può decidere di archiviare la segnalazione dandone tempestiva comunicazione al segnalante.

Tutte le segnalazioni pervenute e la documentazione afferente alla relativa attività istruttoria sono conservati in appositi archivi gestiti dal Gestore delle Segnalazioni, nel rispetto delle disposizioni di riservatezza e privacy.

3.3.2 Procedura di segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC

Ferma restando la preferenza per il canale interno, la segnalazione può essere effettuata anche attraverso il canale esterno attivato dall'ANAC, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. il canale interno non è attivo;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del Gestore delle Segnalazioni, intendendosi per tale il mancato rispetto delle attività cui è tenuto il Gestore delle Segnalazioni stesso (ad esempio rispetto delle tempistiche ragionevoli, della riservatezza dei dati, valutazione dei requisiti essenziali della segnalazione, ecc.);
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili, e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
   - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito;
   - questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i seguenti canali appositamente predisposti:

- piattaforma informativa al seguente indirizzo:

  https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing;

- segnalazioni orali attraverso linee telefoniche con sistemi di messaggistica vocale;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso dall'ANAC, sono trasmesse a quest'ultima *entro sette giorni dalla data del suo ricevimento*, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La segnalazione viene considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel Decreto;

b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;

c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;

d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;

f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;

g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nella gestione del canale di segnalazione esterna, ANAC svolge le seguenti attività:

a) fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna, nonché sulle misure di protezione;

b) dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna *entro sette giorni dalla data del suo ricevimento*, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante, ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;

c) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

d) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

e) svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;

f) dà riscontro alla persona segnalante *entro tre mesi* o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, *sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna* o, in mancanza di detto avviso, *dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento*;

g) comunica alla persona segnalante l'esito finale dell'istruttoria, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle Autorità competenti della segnalazione o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa.

Ogni altra specifica informazione relativa all'utilizzo del canale esterno è rinvenibile nella sezione appositamente dedicata sul sito istituzionale dell'ANAC.

3.3.3 Divulgazione pubblica

Nell'osservanza del Decreto, è contemplata la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione.

La tutela è riconosciuta qualora al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. quando sia stato preventivamente utilizzato il canale di segnalazione interna o esterna e non sia stato dato riscontro o non sia stato dato seguito nei termini previsti, da intendersi, come indicato al paragrafo precedente, ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato, ma non abbia funzionato correttamente;
2. quando sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, il segnalante ritenga che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3. quando sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del

caso concreto, il segnalante ritenga che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Anche per quanto riguarda la divulgazione pubblica, valgono le considerazioni precedentemente indicate per la segnalazione esterna con riferimento alla sussistenza di giustificati motivi e di fondati elementi di prova.

Nella divulgazione pubblica, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, siano utilizzati nella divulgazione delle violazioni uno pseudonimo, che comunque non consenta l'identificazione del segnalante, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste qualora abbia comunicato di aver subito ritorsioni.

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve tenersi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi, infatti, il Decreto prevede che restino ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica.

3.3.4 Denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile

Si precisa che qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Resta fermo il fatto che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower*, che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal Decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

3.4 Le tutele

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 garantisce i seguenti tipi di tutela:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e

delle persone menzionate nella segnalazione;

2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dalla Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Non sono valide, in generale, rinunce e transazioni, sia integrali che parziali, dei diritti e dei mezzi di tutela sopra elencati. Quanto detto non vale per le rinunce e le transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali).

3.4.1 La tutela della riservatezza

3.4.1.1 La tutela della riservatezza del segnalante

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza del segnalante, con riferimento specifico alla segretezza della sua identità, viene garantita come segue:

- nell'ambito del procedimento penale, nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, con il divieto di rivelazione fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, con il divieto di rivelazione, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nei casi in cui la rivelazione dell'identità del segnalante e delle informazioni correlate sia indispensabile anche ai fini della difesa e della tutela del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare o della persona coinvolta, oltre al consenso del segnalante, è prevista che venga data allo stesso espressa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

3.4.1.2 La tutela della riservatezza dell'identità delle persone segnalate e di altri soggetti

Gli strumenti e le procedure adottate dalla Società nella gestione delle segnalazioni garantiscono la tutela dell'identità della persona segnalata e delle altre persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

3.4.1.3 Il trattamento dei dati personali

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, delle divulgazioni pubbliche o delle denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e al D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018.

La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate se non per quanto necessario per dare adeguato e diligente seguito alle stesse.

Tutti i dati personali che non siano utili o funzionali alla gestione delle segnalazioni non sono trattati o raccolti ovvero, qualora ciò avvenga in via incidentale, vengono cancellati.

La Società agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito dei canali interni di segnalazione, nel rispetto dei principi disciplinati dalla suddetta normativa di riferimento.

A tal fine vengono fornite idonee informazioni alle persone segnalanti e alle altre persone coinvolte, nonché viene adottata ogni misura appropriata a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nell'ambito dei canali interni di segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni, quale soggetto esterno autonomo affidatario della ricezione e della trattazione delle segnalazioni, assume la qualifica di Responsabile del trattamento.

Il Gestore delle Segnalazioni a sua volta può prevedere, sotto la propria responsabilità, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la propria autorità.

È altresì Titolare del trattamento, ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali, il fornitore della piattaforma adottata dalla Società per la gestione del flusso delle segnalazioni al Gestore (Trusty AG).

In caso di violazione della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte delle persone autorizzate o dei Responsabili del trattamento, la responsabilità ricade in capo al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento sotto la cui direzione dette persone hanno operato.

3.4.1.3.1 Conservazione della documentazione afferente alla segnalazione

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 3.4.1.2. della presente procedura, all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 51/2018.

Se per la segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il Gestore della segnalazione, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dello stesso Gestore della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

3.4.2 La tutela da eventuali ritorsioni

È vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tra le fattispecie che possono costituire ritorsioni si segnala:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;

b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;

d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

e) le note di demerito o le referenze negative;

f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

g) la coercizione, l'intimidazione, molestie o ostracismo;

h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;

j) il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;

m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;

o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

Le ritorsioni subite possono essere comunicate all'ANAC, fornendo gli elementi da cui poter desumere il *fumus* sulla effettività della minaccia o del tentativo ritorsivo.

Se, in base agli elementi presentati, può desumersi che il tentativo si è consumato o che la minaccia è effettiva, l'ANAC dà avvio al procedimento sanzionatorio e informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Per godere della suddetta protezione:

1. i segnalanti o denuncianti devono ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate,

divulgate o denunciate siano veritiere. Non sono sufficienti semplici supposizioni o voci di corridoio così come notizie di pubblico dominio;

2. le violazioni segnalate, divulgate o denunciate devono essere pertinenti in quanto rientranti nell'ambito oggettivo del Decreto;
3. la segnalazione o la divulgazione pubblica devono essere effettuate sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalla presente procedura;
4. deve esserci uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante o denunciate.

La tutela non è garantita e al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

(i) la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile,

ovvero

(ii) la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

È onere della Società dimostrare che i fatti allegati dal segnalante sono estranei alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

Non godono del beneficio dell'inversione dell'onere della prova alcuni specifici soggetti che avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciate, divulgatore pubblico potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione. Si tratta di facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro e anche soggetti giuridici, nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciate, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo. Su tutti questi soggetti, qualora lamentino di aver subito ritorsioni o un danno, incombe dunque l'onere probatorio.

3.4.3 Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Le persone che segnalano, denunciano o effettuano una divulgazione pubblica che riveli violazioni delle informazioni coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio, del segreto professionale, dei segreti scientifici e industriali, del dovere di fedeltà e lealtà, oltre che violazioni delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la

reputazione della persona coinvolta o denunciata, non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare rispetto a reati commessi, qualora:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile sia effettuata alle medesime condizioni previste per la tutela del segnalante, di cui al precedente punto 3.4.2.

3.4.4 Le misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ANAC ha stipulato convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. Tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

4. La disciplina sanzionatoria

Sono passibili di sanzione:

i. il *whistleblower* che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;

ii. il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;

iii. il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione;

iv. il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

ANAC può applicare al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da euro 10.000 a euro 50.000 in caso di condotte ritorsive o di comportamenti ostativi all’accertamento della segnalazione o in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- da euro 10.000 a euro 50.000 in caso di mancata istituzione dei canali di

segnalazione, di mancata adozione delle procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero in caso di adozione di procedure non conformi alla normativa;

- da euro 500 a euro 2.500 in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave (sanzione esclusa in caso di responsabilità penale).

5. ***La divulgazione della procedura per la gestione di segnalazioni – whistleblowing***

La presente procedura, che fornisce informazioni sui presupposti, sul canale interno ed esterno e sull'*iter* di gestione delle segnalazioni, viene esposta e resa facilmente visibile nei luoghi di lavoro e pubblicata nel portale intranet, nonché resa accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società. A tale ultimo fine la procedura è pubblicata anche nel sito della Società al seguente indirizzo:

https://www.volpato.info

La procedura è, infine, oggetto di informazione e di specifiche sessioni di formazione volte a divulgare le finalità dell'istituto del *whistleblowing* e il suo utilizzo.

Volpato F.lli Srl
Via Marmolada 12
31040 Falzè di Trevignano (Treviso)
tel 0423/670720 fax 0423/670733
P.I. 03054940261
R.I.TV n.38592 R.E.A. CCIAA TV n.217658

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Descrizione dei fatti in maniera dettagliata …… …… …… ……
Tipologia segnalante ☐ Dipendente/ex dipendente ☐ Candidato ☐ Libero professionista/consulente ☐ Lavoratore/collaboratore di impresa che fornisce beni o servizi che realizza opere in favore di terzi; ☐ Volontario/tirocinante ☐ Altro ☐ Preferisco non dirlo
Autore/i della violazione …… …… …… ……

Persona/e a conoscenza della violazione

……
……
……
……

Luogo in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione

……
……
……
……

Unità organizzativa/e in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione

……
……
……

Data (anche presunta) in cui si è verificato l'atto, il fatto o l'omissione

……
……
……

Nel caso in cui venga avviato un procedimento disciplinare (la cui contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione) e la conoscenza della tua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, acconsenti a rivelare la tua identità?

☐ Acconsento
☐ Non acconsento

Acconsenti a rivelare, direttamente o indirettamente, la tua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni?

☐ Acconsento
☐ Non acconsento

Volpato F.lli Srl
Via Marmolada 12
31040 Falzè di Trevignano (Treviso)
tel 0423/670720 fax 0423/670733
P.I. 03054940261
R.I.TV n.38592 R.E.A. CCIAA TV n.217658

Contatti

Puoi scegliere di inviare la segnalazione in forma anonima; altrimenti indicare i propri dati

☐ Forma anonima

☐ Forma non anonima

Nome e Cognome: ……

Indirizzo e-mail: ……

Recapito telefonico ……